

**Cassazione, tutela delle condizioni di lavoro, dipendente**  
**Suprema Corte di Cassazione - Sentenza n.23772 del 21 ottobre 2013**

La Cassazione ha emesso una interessante sentenza relativa ai rapporti tra datore di lavoro e dipendenti.

In particolare, la Cassazione ha esaminato alcuni comportamenti messi in atto che hanno fatto emergere delle responsabilità in capo al datore di lavoro.

**Articolo** **2087** **Codice** **Civile**  
**Tutela delle condizioni di lavoro**

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Nella sentenza in oggetto, il datore di lavoro è responsabile ai sensi dell'art 2087 del codice civile "*per non avere posto riparo al pregiudizio ed al disagio del dipendente, nè provveduto a prevenirlo; che il danno, infatti, avrebbe potuto essere evitato o quantomeno ridotto soltanto se si fossero adottate precauzioni elementari al fine di evitare che si costituisse il clima di ostilità sul posto di lavoro fonte della situazione di grave disagio del lavoratore*".

Per gli ermellini che hanno analizzato il caso "*la Corte territoriale ha ommesso un'adeguata disamina della prova del danno alla salute e della sua quantificazione, oltre che del nesso di causalità con il comportamento illegittimo denunciato. Deve rilevarsi, infatti, che tale accertata illegittimità del comportamento del datore di lavoro non necessariamente è fonte del danno alla salute lamentato dal lavoratore*".

Leggi il [testo della sentenza](#)